



COMUNE DI SAVIGLIANO

SETTORE IV - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PIANO DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI

(art. 7 della Legge Regionale 03.08.2004 n. 19)

REGOLAMENTO

Approvazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23.11.2006

IL PROGETTISTA

(arch. Salvatore LICCIARDELLO)

IL SINDACO

(dott. Aldo COMINA)

IL SEGRETARIO

GENERALE

(dott.ssa Genziana SOFFIENTINI)

IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

(arch. Salvatore LICCIARDELLO)

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente Regolamento riguarda gli impianti radioelettrici per telefonia mobile e telecomunicazione e gli impianti radioelettrici per radiodiffusione sonora e televisiva. La progettazione, la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio degli impianti è disciplinata, oltre che dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, dalla L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 -"Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dalle varie indicazioni applicative delle disposizioni vigenti emanate dalla Regione, in particolare dalla "Direttiva Tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio della autorizzazioni e del parere tecnico" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2005 n. 16-757.
2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dell'art. 7 comma 1 della legge regionale 03 agosto 2004 n. 19, in quanto gli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campo elettromagnetico sono nocivi per la salute. Contestualmente il presente Regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
3. Sono parte integrante di questo Regolamento i seguenti elaborati cartografici costituenti il Piano di localizzazione degli impianti :

Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

- Tavola 0: Inquadramento Territoriale - scala 1:20.000
- Tavola 5: Zona di attrazione - scala 1:20.000
- Tavola 7: Impianti esistenti - scala 1: 20.000

Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione:

- tavola 1/A: capoluogo - scala 1:5.000
- tavola 2/A: frazione Levaldigi - scala 1:5.000
- tavola 3/A: frazione Cavallotta - scala 1:5.000
- tavola 4/A: frazione San Salvatore - scala 1:5.000
- tavola 6/A: aree sottoposte a tutela - scala 1:20.000

Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:

- tavola 1/B: capoluogo - scala 1:5.000
- tavola 2/B: frazione Levaldigi - scala 1:5.000
- tavola 3/B: frazione Cavallotta - scala 1:5.000
- tavola 4/B: frazione San Salvatore - scala 1:5.000
- tavola 6/B: aree sottoposte a tutela - scala 1:20.000

Art. 2 - Campo di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento, come previsto all'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2004, prendono in considerazione gli impianti, i sistemi e le apparecchiature operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra zero Hz e 300 GHz., anche se la frequenza tipica degli apparati radioelettrici attualmente operanti nel territorio comunale è compresa tra 25 kHz e 2.200 MHz circa (fatta eccezione per i ponti radio che utilizzano una frequenza di alcune decine di GHz).
2. Per quanto riguarda i casi di non applicabilità delle norme della legge regionale n. 19 del 2004 e, conseguentemente, di quelle del presente Regolamento, si fa riferimento ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2004.
3. Le norme di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale, nell'ambito del quale - in linea con i criteri generali per la localizzazione degli impianti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2005 n. 16-757 - sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
 - a1 - aree sensibili
 - a2 - zone di installazione condizionata
 - a3 - zone di attrazione
 - a4 - zone neutre
 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva
 - b1 - aree sensibili
 - b2 - zone di vincolo
 - b3 - zone di installazione condizionata
 - b4 - zone di attrazione
 - b5 - zone neutre
4. Per la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui sopra si è fatto puntuale riferimento alle indicazioni dei punti 2.1 e 2.2 della già citata deliberazione della Giunta Regionale 05 settembre 2005 n. 16-757.
5. Per entrambe le tipologie di impianto - telefonia e radio-tv - sono inoltre individuate le aree di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali desumibili dal PTP (Piano Territoriale Provinciale).
6. Gli ambiti sono individuati dalla cartografia del Piano di localizzazione degli impianti, ad eccezione di quanto segue:
 - per gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, l'individuazione dell'ambito da considerare zona neutra deve essere effettuata in considerazione della seguente definizione, stabilita dal punto 2.1 della più volte citata deliberazione della G.R. " Zone neutre . il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione ".
 - parimenti, per gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, l'individuazione dell'ambito da considerare zona neutra deve essere effettuata in considerazione

della seguente definizione, stabilita dal punto 2.1 della più volte citata deliberazione della G.R. " Zone neutre . il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione ".

- i beni culturali, costituenti zona di installazione condizionata, sono stati individuati cartograficamente con apposito simbolo, limitatamente ai principali edifici di proprietà pubblica e di enti religiosi ed agli edifici di proprietà privata per i quali è stata notificata la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art.13 comma 1 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e s. m. i.. I beni che secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono da intendersi sottoposti a vincolo anche in assenza di notifica della dichiarazione di interesse culturale, sono comunque da considerarsi facenti parte degli ambiti a2 e b3 del primo capoverso del presente articolo.

7. Se in ambiti territoriali diversamente classificati dalla cartografia, in futuro dovessero legittimamente insediarsi attività che determinano la loro ricatalogazione in aree sensibili, così come definite dalla legge, le suddette aree entreranno a far parte degli ambiti a1 e b1 del primo capoverso del presente articolo, e saranno soggette alla conseguente normativa, senza che ciò costituisca variante al presente strumento di pianificazione territoriale.
8. Analogamente, l'area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dell'area sensibile di cui al precedente capoverso, entrerà a far parte degli ambiti a2 e b2 del primo capoverso del presente articolo e sarà soggetta alla conseguente normativa.

Art. 3 - Definizioni.

1. Per tutte le definizioni si fa riferimento all'art. 3 della legge n. 36 del 2001 e all'art.3 della legge regionale n. 19 del 2004.

Art. 4 - Localizzazione degli impianti - Criteri per l'installazione - Caratteristiche tipologiche - Misure di cautela.

1. Gli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione dovranno seguire le seguenti prescrizioni :

aree sensibili - E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti.

zone di installazione condizionata - L'autorizzazione può essere rilasciata:

- in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti;
- su valutazione , inoltre, di apposita relazione accompagnata dal progetto di inserimento ambientale da produrre, a cura del gestore a tutela dell'immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio

Oltre a ciò si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5.

zone di attrazione - Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede

l'installazione dell'impianto. Il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti è da ritenersi formato dopo 60 giorni dalla decorrenza del termine stabilito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

zone neutre - Gli impianti sono consentiti in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti. Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto.

2. E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazione, inoltre, nell'ambito delle aree di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali.

3. Gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva dovranno seguire le seguenti prescrizioni :

aree sensibili - E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti.

zone di vincolo - E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti.

zone di installazione condizionata - L'autorizzazione può essere rilasciata:

- in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti;
- su valutazione , inoltre, di apposita relazione accompagnata dal progetto di inserimento ambientale da produrre, a cura del gestore a tutela dell'immobile, degli edifici circostanti e del paesaggio

Oltre a ciò si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5.

zone di attrazione - Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto. Per impianti con potenza non superiore a 30 watt, il silenzio-assenso per l'installazione o la modifica di impianti è da ritenersi formato dopo 60 giorni dalla decorrenza del termine stabilito dal decreto legislativo n. 259 del 2003.

zone neutre - Gli impianti sono consentiti in presenza di relazione che ne giustifichi l'esigenza per garantire un soddisfacente livello qualitativo del servizio e a condizione che il gestore verifichi che non è tecnicamente possibile raggiungere il medesimo risultato razionalizzando l'uso delle strutture esistenti. Di norma si applicano le limitazioni e le precauzioni di cui al successivo capoverso 5, alle quali il comune può derogare, caso per caso, in ragione delle caratteristiche qualitativamente poco rilevanti del contesto ambientale in cui si prevede l'installazione dell'impianto.

4. E' fatto divieto di procedere all'installazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, inoltre, nell'ambito delle aree di salvaguardia dei corridoi infrastrutturali.

5. Sono inoltre da prendere in considerazione i seguenti ulteriori indirizzi per l'installazione degli impianti:
- deve essere perseguito per ogni impianto o installazione, sia relativamente ai supporti che ai corpi emittenti, il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. Si dovrà opportunamente studiare in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell'installazione per minimizzare l'intrusione visiva ; in caso di installazione sul tetto di edificio. si dovrà tenere conto della conformazione architettonica dell'edificio prescelto.
 - per i nuovi impianti è preferibile la collocazione di supporti con tipologia a palo.
 - negli impianti su palo si prediligono installazioni senza scale di accesso fisse risultando da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforme su elevatore o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.
6. Oltre alla disciplina derivante dal dettato della deliberazione della G.R. 05/09/2005 n. 16-757, si richiama il divieto di realizzazione di qualunque opera e manufatto conseguente a misure di salvaguardia stabilite dal Piano Regolatore Generale Comunale , in particolare per quanto concerne:
- le norme che riguardano la tutela dei beni culturali-ambientali in area extraurbana, vietando la compromissione delle aree di pertinenza tipologica e affermando l'inammissibilità di ostacolare la percezione visiva di prospetti di edifici di rilevante interesse ambientale;
 - le norme che attengono alla realizzazione di nuove strade comunali, vietando l'edificazione di edifici o manufatti che impedirebbero la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie previste dallo strumento di pianificazione territoriale di cui sopra.
7. E' vietata l'installazione degli impianti sul serbatoio dell'acquedotto comunale, ubicato in Corso De Gasperi.
8. E' altresì espressamente vietata l'installazione di impianti su immobili o manufatti privi di concessione o autorizzazione, ovvero realizzati abusivamente.
9. In tutti gli ambiti per i quali sia ritenuta ammissibile la collocazione di impianti :
- nel caso in cui la richiesta di installazione non sia a distanza eccessiva da impianti già esistenti di altri gestori, il Comune può stabilire misure di condivisione delle infrastrutture, per limitare il proliferare delle antenne.
 - nel caso in cui la richiesta di installazione riguardi apparecchiature da collocarsi superiormente al tetto di edifici, l'installazione dovrà avvenire, di norma, sull'edificio più alto nel raggio di 100 metri.
 - è vietato l'orientamento di apparecchiature di irraggiamento direzionale verso obiettivi sensibili ; tale limitazione è da tenere in considerazione, sia per impianti realizzabili previa denuncia di inizio attività che per quelli soggetti a rilascio di autorizzazione, con riferimento ad una distanza da valutarsi caso per caso - orientativamente 100 metri - in rapporto alla potenza dell'impianto.

10. Relativamente alle zone limitrofe all'aeroporto, si richiama la disciplina vigente relativa alle distanze di rispetto dai confini dell'area aeroportuale ed alle limitazioni di altezza degli elementi che possono costituire ostacolo alla navigazione aerea.
11. Per quanto riguarda il corridoio di salvaguardia per la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, si fa presente che, una volta realizzata l'infrastruttura, la fascia di rispetto alla viabilità assume le caratteristiche dell'area contigua.
12. Nelle vicinanze dei beni culturali tutelati dal decreto legislativo n.42 del 2004, è vietata la realizzazione di qualunque opera che sia di ostacolo alla percezione visiva del bene tutelato.

Art. 5- Impianti mobili provvisori per stazione radio base della telefonia mobile.

1. Fatta eccezione per le aree sensibili, in cui è fatto divieto di installazione delle apparecchiature, in tutti i casi in cui un gestore abbia la necessità di installare un impianto mobile provvisorio con potenza limitata a 5 W, gli sarà concessa questa possibilità alle seguenti condizioni :
 - a. dovrà essere individuata la localizzazione dell' impianto fisso che sostituirà l'impianto provvisorio, con impegno a presentarne la pratica per l'installazione non oltre tre mesi dall'installazione dell'impianto provvisorio;
 - b. dovrà essere presentata la DIA di cui al successivo articolo per l'impianto mobile provvisorio, come da normativa vigente;
 - c. nell' attesa dell'approvazione dell'impianto di cui alla lettera a) il gestore sarà tenuto a spostare la propria stazione radio base mobile ogni 90 gg. di circa mt 100 almeno, dandone comunicazione scritta al Comune per concordarne la nuova ubicazione;
 - d. al momento dell' entrata in funzione della installazione definitiva, il gestore avrà l'obbligo di rimuovere la stazione mobile provvisoria.

Art. 6 - Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti.

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano al Comune e, contestualmente, all'Arpa, domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni.
2. Al momento della presentazione della domanda l'ufficio comunale abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e provvede a trasmettere all'ARPA tale indicazione.

3. La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W, o con dichiarazione di inizio attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale di 20 W.
4. Il richiedente allega alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda stessa. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'albo pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.
5. Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
6. Per l'esecuzione delle predette modifiche agli impianti si prescrive che sia effettuata la comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 87 del d. lgs. 259/2003.
8. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22/2/2001 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.
9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi. L'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
10. Il Comune deve trasmettere all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.
11. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA, secondo le modalità e le procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004 n. 19-13802.

12. Ai sensi di quanto dispone l'art.2 comma 3 lett. a) della legge regionale n. 19 del 2004, per gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori non occorre istanza di autorizzazione nè denuncia di inizio attività, con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).
13. Si richiama, analogamente, quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Regionale 02 novembre 2004 n. 19-13802 riguardo agli obblighi di comunicazione specifici per impianti ed apparecchiature utilizzati per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche, per esigenze di servizio non prevedibili, per le Forze armate e le Forze di polizia.
14. Per tutti i casi in cui il presente articolo prevede l'obbligo di sola comunicazione degli interventi, anzichè quello di ottenere autorizzazione o presentare la denuncia di inizio dell'attività, si fa riferimento ai modelli allegati alla già citata deliberazione della Giunta regionale 02 novembre 2004 n. 19-13802.

Art. 7 - Accesso agli atti.

1. Il comune assicura alla cittadinanza ad agli aventi diritto, nelle forme previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al decreto legislativo n. 39 del 1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

Art. 8 - Spese per attività istruttorie.

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti ovvero per l'istruttoria della denuncia di inizio attività, sono determinate ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005 n. 16-757.
2. Il versamento a favore del Comune dovrà essere effettuato sul C/C Postale n. 15876121 intestato a "Tesoreria del comune di Savigliano" specificando la causale "Attività istruttorie installazione impianti radioelettrici".
3. La quota spettante alla Provincia di Cuneo dovrà essere versata sul C/C Postale n. 118125 intestato a "Amministrazione Provinciale di Cuneo - Servizio Tesoreria - c.so Nizza n. 21 - 12100 Cuneo" specificando la causale "Attività istruttorie installazione impianti radioelettrici".
4. Il Comune provvederà alla liquidazione in favore dell'ARPA, a titolo di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo, di un ammontare pari al 40% della somma versata dal gestore al Comune.

5. La liquidazione avverrà annualmente dietro apposita determinazione del Responsabile del settore a cui fa capo l'Ufficio Ambiente.

Art. 9 - Impianti esistenti.

1. La posizione degli impianti esistenti individuata dalla cartografia del Piano di localizzazione degli impianti.

2. L'elenco è il seguente:

- IMPIANTI TELEFONIA MOBILE

- Str. Canavere (zona fieristica) - PALO
- Via Cervino (vicino albergo Oriente)- PALO
- Via San Giacomo (centrale ENEL) - PALO
- Via Meucci (vicino al municipio)- TRALICCIO
- Via Michelini (frazione Levaldigi) - TRALICCIO
- Via Saluzzo (condominio Selene) - ANTENNE SUL TETTO DI FABBRICATO
- Str. Provinciale per Costigliole (vicino alla fraz. Cavallotta) - PALO
- Viale Gozzano (campo sportivo) - PALO
- Via Bergesio (zona cinema multisala)- PALO
- Via Cordoni (borgo Marene zona artigianale) - TRALICCIO
- Str, regionale 20 Fraz. Levaldigi (nei pressi aeroporto) - TRALICCIO
- Via Moreno (stabilimento ALSTOM) - ANTENNE SUL TETTO DI FABBRICATO

- IMPIANTI RADIOFONIA

- Via Sant' Andrea - ANTENNE SUL TETTO DI FABBRICATO

Art. 10 — Programma localizzativi.

1. Per quanto concerne il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la fine dell'anno in corso, il gestore che intenda richiedere l'autorizzazione per l'installazione degli impianti dovrà allegare alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione di inizio attività da inoltrare al Comune il programma localizzativo, riferito all'arco temporale di un anno, contenente le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete, indicando, facoltativamente, l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti indotti sul sistema economico locale e quelli di natura sociale. Il gestore dovrà inviare il programma localizzativo in copia alla Provincia.
2. A partire dall'anno successivo i gestori presenteranno annualmente il programma localizzativo al Comune e, in copia, alla Provincia, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
3. Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.

4. I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazioni del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.
5. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti o la denuncia di inizio attività nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.
6. Il programma localizzativo indica, per ogni impianto o gruppo di impianti, la localizzazione, tenendo conto del presente Regolamento, anche evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati simili già esistenti. Il comune può organizzare incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
7. Il Comune adotta le iniziative di informazione e pubblicizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2004, limitatamente alla regolamentazione comunale e all'esito del confronto con il programma del gestore, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

Art. 11 - Modalità di controllo.

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della l.r. 44/2000.
2. Il Comune attuerà periodicamente forme di controllo, esercitate in proprio oppure utilizzando allo scopo soggetti privati con capacità tecniche adeguate, pubblicando i risultati dei monitoraggi sui quotidiani locali e sul sito internet del comune.
3. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
 - a. il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
 - b. la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - c. la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 e il controllo a campione degli stessi.
4. Gli esiti delle attività di controllo sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

5. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 12 - Sanzioni.

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della legge regionale n. 19 del 2004.
2. La non osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento, comporta una sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 all'art. 7bis introdotto dalla legge n. 3 del 16/01/2003 "Disposizioni in materia di pubblica amministrazione".

Art. 13 - Informazione alla popolazione.

1. La popolazione viene informata dell'adozione del regolamento con i metodi più idonei, anche attraverso Internet, con la pubblicazione del testo della normativa e stralci della cartografia. Il Comune valuta l'opportunità di predisporre una campagna informativa, riguardante l'argomento dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure cautelative di protezione, rivolto alla popolazione in generale ed in particolare alla popolazione scolastica.

Art. 14 - Esecutività.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.